



Comune di Albaredo Per San Marco

(Provincia di Sondrio)

PROT. 1333/08/04

Il Sindaco

Vista la nuova Legge Regionale 28 novembre 2007 n. 30 "normativa in materia di orari degli esercizi commerciali", che modifica ed integra la legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 "disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali", che prevede una nuova regolamentazione per il settore del commercio sia degli orari sia delle aperture domenicali e festive, a partire dal 28.05.2008, data di entrata in vigore della legge;

Considerato che gli orari degli esercizi di vendita sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di legge e dei criteri emanati dal Comune sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti;

Preso atto delle innovazioni introdotte dalle disposizioni legislative in argomento;

Tenuto conto che sul territorio comunale non sono presenti medie e grandi strutture di vendita, ma solamente esercizi di vicinato;

Ravvisata la necessità nel generale e pubblico interesse, di provvedere alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di piccolo commercio al dettaglio esistenti;

Visto l'art. 5 bis, comma 4 e comma 11 della citata Legge Regionale, che prevedono la possibilità da parte dei Comuni di derogare al divieto di vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive ed al divieto di apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali e festive:

1° gennaio
Pasqua
25 aprile
1° maggio
15 agosto
25 dicembre (pomeriggio)
26 dicembre

Acquisito il parere favorevole dell'associazione di categoria e delle organizzazioni locali dei consumatori, parere reso in data 17.06.2008 prot. 435/08;

Vista l'ordinanza del Sindaco n. 3/2008 in data 18.06.2008;

Valutate le esigenze dei consumatori e vista l'istanza presentata dagli operatori commerciali locali in deroga a quanto previsto dal c. 4 dell'art. 5 bis della L.R.30/2007;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Visto l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

AUTORIZZA

- La vendita del pane e della panificazione nei seguenti giorni e periodi: dal 1 giugno al 30 settembre e dal 1 al 31 dicembre e quando ricorrano due o più festività consecutive;
- La facoltà di apertura dei negozi durante le domeniche e festività indicate nell'art. 5 bis, comma 11 della Legge Regionale 30/2007 qui di seguito riportate:

1° gennaio
Pasqua
25 aprile
1° maggio
15 agosto
25 dicembre (pomeriggio)
26 dicembre

Il Servizio Commercio è incaricato della diffusione del presente provvedimento, Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed integr. è il Segretario Comunale Dott. Bianchini Giulio.

Dalla residenza municipale, 18.06.2008

Il Sindaco
Patrizio Del Nero